

**Legge federale sulla formazione professionale
(Legge sulla formazione professionale, LFPr)**

(Rafforzamento della formazione professionale superiore)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹

decreta:

I

La legge federale del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale viene modificata come segue:

Art. 52 cpv. 3 lett. d

³ La Confederazione versa il resto della sua partecipazione a:

- d. persone che hanno partecipato ai corsi preparatori agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 56a).

Art. 56a (nuovo) Contributi alle persone che hanno partecipato ai corsi preparatori

¹ La Confederazione può concedere contributi alle persone che hanno partecipato ai corsi preparatori agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 28).

² L'importo massimo del contributo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili dei corsi.

³ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l'accesso al contributo, l'aliquota di contribuzione e i costi computabili dei corsi.

⁴ La SEFRI gestisce un sistema d'informazione per controllare il versamento dei contributi e per l'elaborazione e la valutazione di statistiche.

⁵ La SEFRI tratta con il sistema d'informazione i dati seguenti:

- a. informazioni sull'identità del beneficiario dei contributi di cui all'articolo 56a capoverso 1;
- b. informazioni sull'identità di coloro che sostengono gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori di cui all'articolo 28;
- c. numero di assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946³ su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti delle persone di cui alle lettere a e b;
- d. informazioni sui contributi ricevuti di cui all'articolo 56a capoverso 1;
- e. informazioni sui corsi preparatori frequentati;
- f. informazioni sugli esami federali di professione e sugli esami professionali federali superiori sostenuti.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce in modo particolare per il sistema d'informazione il catalogo dei dati trattati, nonché la loro conservazione, cancellazione e archiviazione.

¹ UFCL

² RS 412.10

³ RS 831.10

Art. 59 Finanziamento e partecipazione della Confederazione

¹ Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento:

- a. il limite di spesa per:
 - 1. i contributi forfettari ai Cantoni conformemente all'articolo 53,
 - 2. i contributi di cui all'articolo 56 per lo svolgimento degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori e per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori,
 - 3. i contributi di cui all'articolo 56a alle persone che hanno partecipato ai corsi preparatori;
- b. il credito d'impegno per i contributi di cui all'articolo 54 per progetti e i contributi di cui all'articolo 55 per prestazioni particolari di interesse pubblico.

² Un quarto delle spese dell'ente pubblico per la formazione professionale conformemente alla presente legge rappresenta il valore indicativo per la partecipazione alle spese della Confederazione. La Confederazione versa un importo pari al massimo al 10 per cento di questa partecipazione come contributo di cui agli articoli 54 e 55 per progetti e prestazioni.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.